

# Consorzio Servizi Val Cavallina

## Deliberazione n. 04

### Verbale di Deliberazione dell'Assemblea del Consorzio

**Oggetto: Ricognizione e revisione straordinaria società partecipate, ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.-**

L'anno duemiladiciassette nel giorno 27 del mese di settembre, presso la sede del Servizio di Formazione Autonomia in Gorlago (Bg), regolarmente convocata nelle forme previste dallo Statuto, si è riunita, in prima convocazione alle ore 17.00, l'Assemblea del Consorzio Servizi Val Cavallina.

All'appello risultano:

Enti Fondatori

Nominativi	Enti	presenti	assenti
Luciano Trapletti	Comune di Berzo San Fermo	X	
Marilena Vitali	Comune di Bianzano	X	
Sergio Zappella	Comune di Casazza	X	
Giovanni Cattaneo	Comune di Cenate Sopra	X	
Marco Zoppetti	Comune di Endine Gaiano	X	
Fabio Brignoli	Comune di Entratico	X	
Denis Flaccadori	Comune di Gaverina Terme	X	
	Comune di Grone		X
Maurizio Trussardi	Comune di Monasterolo del Castello	X	
Renato Freri	Comune di Ranzanico	X	
	Comune di Spinone al Lago		X
	Comune di Zandobbio		X
Massimo Armati	Unione Comuni Media Val Cavallina	X	
Alessandro Bigoni	Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi	X	

Enti Aderenti

Nominativi	Enti	presenti	assenti
Giuseppe Ondeì	Comune di Carobbio degli Angeli	X	
	Comune di Cenate Sotto		X
Marco Illipronti	Comune di Gorlago	X	
	Comune di San Paolo d'Argon		X

Assiste il sig. Angelo Zamblera, Direttore e Responsabile Servizio Affari Generali, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

## L'ASSEMBLEA

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per quanto compatibile;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i **Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che il **Consorzio, in quanto ente strumentale costituito quale forma associativa da Comuni e altri Enti sovracomunali, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

– *esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:*

*“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

*b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

*c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

*d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*

*– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 gli Enti devono provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;**

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale degli Enti soci, e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Consorzio non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici consortili competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sottoindicate partecipazioni:

- Inerty Ecology Sistem srl, società a partecipazione indiretta mista pubblica e privata, peraltro già in dismissione e in attesa di completare la relativa procedura di cessione delle quote ai soci privati, per il congiunto concordato preventivo di uno degli stessi soci privati;
- Sodalitas srl in liquidazione, società interamente pubblica a partecipazione diretta, **definitivamente liquidata in data 16 dicembre 2016;**

VERIFICATO altresì che sussistono i requisiti per il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

- Val Cavallina Servizi srl, società interamente pubblica a partecipazione diretta;

- ESCO Comuni srl, società mista pubblica privata a partecipazione indiretta;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, l'Ente socio non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici consortili competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RITENUTO congruo procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute nella società Inerty Ecology Sistem srl, dando mandato alla società a partecipazione diretta Val Cavallina Servizi srl per l'alienazione o in ogni caso completamento delle procedure di liquidazione in corso;

RITENUTO che per effettuare l'alienazione delle suddette partecipazioni in modo economicamente conveniente occorre eccezionalmente procedere mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, c.2, secondo periodo, T.U.S.P. – fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto:

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare ed in ogni caso dismettere le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo le modalità sopra indicate;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione e/o dismissione delle partecipazioni di cui trattasi;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazioni dell'Assemblea n. 07 del 25 giugno 2015 e n. 08 del 13 aprile 2016, ed i risultati dallo stesso ottenuti in merito alla messa in liquidazione delle partecipazioni non coerenti con i requisiti normativi, nonché al mantenimento delle partecipazioni conformi, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

**DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Consorzio alla data del 23 settembre 2016, accertandole** come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**DI DARE ATTO che la società Sodalitas srl è stata posta in liquidazione con deliberazione n. 03 del 06 febbraio 2014 e definitivamente liquidata in data 16 dicembre 2016, e che, pertanto, pur essendo ancora formalmente partecipata alla data del 23 settembre 2016, non sussistono i presupposti per inserirla nella ricognizione di cui alle premesse;**

**DI PROCEDERE alla dismissione** definitiva delle partecipazioni indirette in Inerty Ecology Sistem srl, dando mandato alla società a partecipazione diretta Val Cavallina Servizi srl per l'alienazione o in ogni caso completamento delle procedure di cessione delle quote in corso, dando atto che per procedere alla liquidazione in modo economicamente conveniente occorre eccezionalmente procedere mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente ai sensi dell'art. 10, c.2, secondo periodo, T.U.S.P., fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto:

**DI INCARICARE** i competenti uffici consortili di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

**DI DEMANDARE** al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Consorzio il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze assembleari di controllo. A tal fine

- che agli amministratori della società Val Cavallina Servizi srl, *capogruppo direttamente partecipata*, detentrici della partecipazione nella società Inerty Ecology Sistem srl,

*partecipata indiretta oggetto di liquidazione*, sia trasmessa copia della presente affinché sia provveduto all'alienazione e/o dismissione definitiva della partecipazione detenuta in conformità alle condizioni sopra indicate;

- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

---

Il Presidente  
f.to Luciano Trapletti

Il Direttore  
f.to Angelo Zamblera

---

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa all'albo on line del Consorzio il giorno 05 ottobre 2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 05 ottobre 2017 al 19 ottobre 2017

Lì 05 ottobre 2017

f.to Angelo Zamblera

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì .....

Il Direttore  
Angelo Zamblera

---

Questa deliberazione è divenuta esecutiva in data:

.....

Il Direttore  
f.to Angelo Zamblera